

recava un titolo ampolloso ed uno scopo ambizioso: intervenire con norme di razionalizzazione e semplificazione delle attività amministrative e di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di migliorarne l'efficienza e l'economicità di gestione.

Tutto abbiamo ritrovato tranne che questa voglia di indirizzo, che pure era contenuta nella relazione che accompagnava il disegno di legge collegato alla legge finanziaria. Poca semplificazione, molta confusione; non soltanto perché ci siamo trovati di fronte ad un collegato *omnibus*, con tante materie, non legate da alcun filo logico.

Le ragioni e gli argomenti portati dai colleghi che sono entrati nel merito hanno testimoniato di questa disomogeneità. Si è andati, sotto il profilo dei contenuti, dalla previsione dell'alto commissario per la pubblica amministrazione alle questioni della mobilità del personale, per gran parte legate alla materia contrattuale prevista dal decreto legislativo n.165 del 2001, ai finanziamenti della ricerca, mentre è in corso l'esame di altri provvedimenti al Senato che quegli stessi finanziamenti invece riducono, sino alla discussione che ha impegnato gran parte del dibattito sugli istituti a carattere scientifico.

Nel tentativo di comprendere la logica sottesa a questo disegno di legge *omnibus*, ci siamo chiesti quali fossero i motivi reali che hanno determinato un disegno di legge collegato che, come nella discussione sulle linee generali ha avuto modo di esplicitare il collega Maccanico, avrebbe richiesto probabilmente, per la complessità degli argomenti, sedi di approfondimento addirittura tematiche. Obiezione accolta dal ministro Frattini, quasi a testimoniare — anche in quel caso — una sorta di disagio per una discussione che, evidentemente, aveva altri elementi.

Al termine dell'esame di questo provvedimento continuo a chiedermi se non sia una logica voluta, quella di intervenire attraverso elementi di spezzettamento e di incidere, di volta in volta, per destrutturare e, in qualche modo, immettere nella discussione di grandi obiettivi strategici

elementi di vero smantellamento. Dico cioè a ragion veduta, soprattutto perché gli istituti di cura a carattere scientifico, di cui abbiamo discusso, intervengono su un tema caro ai colleghi dell'opposizione, ma in gran parte anche su elementi sui quali invito la maggioranza a tendere l'orecchio e a non perdere mai — come bisognerebbe fare, soprattutto quando si governa — il senso dell'ascolto.

Intervenendo e chiedendo il Governo la delega su questa materia, si immette un elemento di rottura nel patto sociale, costituito nel corso del tempo, patto sociale che è scritto: quello dell'universalismo come diritto alla salute, insieme a quello all'istruzione. È un'idea di universalismo legata all'uniformità di questo universalismo. È una norma, colleghi, non scindibile, nemmeno sul terreno della territorialità, né può accadere, per ciò che riguarda la salute, che le differenze — se si nasce al nord o al sud di questo paese — costituiscano elementi su cui si determina l'efficienza della sanità. E non solo quel patto sociale aveva questi due fondamenti — universalismo e uniformità —, ma aveva anche allargato la sfera dei diritti, dei diritti che sono esigibili, condizionabili, ma che sono soprattutto diritti di libertà, non semplicemente e non solo nella scelta ma, a nostro avviso, diritti di libertà non negoziabili per chi intende questa libertà come una condizione di un'egualianza non solo formale.

Mi pare, allora, che non abbiate ascoltato i continui appelli affinché il ministro rispondesse — non solo nelle Commissioni di merito, ma anche durante il dibattito in aula —, né le ragioni del mondo scientifico. Avete voluto forzare ed inserire le fondazioni dentro questi istituti, per affidare loro la gestione in termini di assistenza e di elementi della sanità. Avete operato un salto culturale, a nostro giudizio, gravissimo, perché l'assistenza non può essere semplicemente ridotta ad una questione di costi e di rendimento, né la qualità dell'assistenza può seguire semplicemente le dinamiche del mercato. Questa non è la competizione tra il privato e il pubblico, perché non ci può essere competizione quando le condizioni di questa vengono

negate alla radice, sulla base di un pregiudizio — questo sì, tutto ideologico — del privato come sommo bene.

Allora, sulla base di questa impostazione, ci siamo chiesti se, ancora una volta, quello che informa il vostro agire concreto nell'esercizio di governo non sia questa forzatura che sottostà a tre concetti fondamentali: governo, comando, controllo. Proprio perché avete questa concezione di governo, comando e controllo avete bisogno di rivolgervi all'individuo non nella sua idea di libertà, ma ad un individuo dimidiato, per cui è necessario che l'individuo sia debole, solo, perché dentro l'elemento della debolezza e della solitudine potete continuare ad ipotizzare questa triade concettuale di governo, comando e controllo.

Permetteteci allora, a conclusione di questa discussione, di contrapporre a tutto ciò un'altra idea della politica e del governare. Anche noi ci riferiamo, per storia e per cultura, all'individuo, ma il nostro agire concreto del fare politica, invece, risponde ad altre tre idee concettuali: l'ascolto, la decisione, la responsabilità. L'individuo a cui ci rivolgiamo è quello del quale vogliamo tener in considerazione i bisogni, le domande, gli interessi che, proprio perché sono bisogni, domande ed interessi, rispondono ad una categoria generale. Qui sta la vera differenza, che ci contrappone e ci vede in termini alternativi fra l'Ulivo e la Casa della libertà e sono questi gli elementi di fondo con cui ribadiamo il nostro voto contrario su questo provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

**GIANCLAUDIO BRESSA.** Signor Presidente, come diceva la collega Amici, siamo arrivati alla conclusione dell'esame di questo collegato. Una conclusione difficoltosa, perché il Governo ha deciso di scegliere la strada più difficile per affrontare i temi contenuti in questo disegno di legge. Cominciamo dal primo problema che è stato

sollevato, ossia quello relativo all'articolo 22. Al di là delle questioni importantissime di merito — largamente illustrate dai colleghi del mio gruppo ed in particolare dall'onorevole Bindi — vi è il problema di fondo che abbiamo posto, in maniera molto seria, molto articolata e documentata, nella questione pregiudiziale, ossia come sia possibile continuare nella prospettiva che il Governo ha scelto di procedere, con delega, anche in materia oggetto di legislazione concorrente.

Il fatto che la delega legislativa sia esclusa per le leggi di determinazione di principi — che oggi sono l'unico strumento di cui Governo ed il Parlamento dispongono in materia di legislazione concorrente — e non aver voluto, nemmeno questa volta, porsi il problema, calpestando, ancora una volta, il nuovo dettato della Carta costituzionale — la riforma del titolo V — è, in sé, un fatto allarmante, molto più allarmante anche del contenuto di merito. Ciò su cui possiamo scontrarci, anche duramente, sono i contenuti dei provvedimenti legislativi, ed è apparso del tutto evidente che la nostra visione è radicalmente diversa da quella del Governo. Su una cosa, tuttavia, non dovrebbero esserci discussioni, ossia sulla corretta applicazione della Carta costituzionale. Ancora una volta il Governo, chiedendo la delega al Parlamento e non potendola avere — perché questa richiesta di delega contraddice, lo ripeto ancora una volta, l'articolo 76 e l'articolo 117, comma 2, della Costituzione — ha, in qualche modo, compiuto una forzatura che lo stesso Governo si troverà a pagare. È del tutto evidente, infatti, che l'articolo 22 sarà oggetto di fortissime contestazioni e di ricorsi da parte delle regioni che si sentono molto lese nella loro autonomia e nei loro diritti costituzionalmente sanciti.

Al di là di tale questione — in ogni caso, molto importante —, vi sono alcune questioni di merito del provvedimento che la dicono lunga sulla capacità di gestione del Governo della materia della pubblica amministrazione. Non starò qui a raccontare, articolo per articolo, la storia di questo provvedimento, rinviando a quanto è stato

dichiarato durante l'esame delle proposte emendative. Mi limito semplicemente a richiamare alcuni esempi.

L'articolo 1 riguarda l'istituzione dell'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione. Come ricordavo, è un articolo, a metà strada tra l'individuazione di un « grande fratello » e di un *ranger*, con il compito di sindacare i comportamenti dei pubblici dirigenti e dei dipendenti pubblici. Questo la dice lunga sul fatto che ritenete debba essere una competenza in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, stracciando completamente qualsiasi forma di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che è il luogo dove dovrebbe esserci l'alta direzione politica, dove si forma l'alta politica. Ricordo, ancora una volta, l'indicazione del Presidente Berlusconi al momento dell'insediamento del suo Governo, quando immaginò una Presidenza del Consiglio dei ministri simile al Gabinetto britannico che dispone di 200 persone. Voi, andando avanti di questo passo e concentrando, atto dopo atto, sempre più poteri gestionali in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, date un'idea non solo fortemente accentratrice, ma anche fortemente disfunzionale, dell'esercizio del potere pubblico al suo massimo livello, al suo massimo vertice, quello, appunto, degli uffici di alta direzione politica, quale dovrebbe essere la Presidenza del Consiglio dei ministri, ma non è più.

Oltre a questo alto commissario, ricordo che riconcentrate, in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche le competenze per quanto riguarda il servizio civile. Fate ciò mentre un decreto legislativo è in esame in Commissione e poiché la delega, alla base di quel decreto legislativo, non poteva contemplare la cancellazione dell'agenzia per il servizio civile, avete pensato bene di inserire un emendamento in questo provvedimento. Ciò è molto grave e molto scorretto dal punto di vista dei rapporti istituzionali, tra Governo e Parlamento, anche al di là del merito.

Con questo provvedimento state calpestando le più elementari regole di corret-

tezza che attengono al rapporto tra Governo e Parlamento. Ma veniamo ad altri due articoli e poi, brevemente, alla conclusione.

L'articolo 3, che riguarda la formazione, cancella ogni autonomia, nel campo formativo, degli enti locali e delle regioni. Il pretesto utilizzato dal Governo fa leva su di una sorta di disordine istituzionale a causa del quale non si è in grado di indirizzare convenientemente le politiche formative. Ma se di disordine istituzionale si tratta, nelle mani del Governo vi sono la forza programmatica e il potere di indirizzo della politica per la pubblica amministrazione! Non occorre calpestare l'autonomia e la capacità di elaborazione di ogni singolo ente, che ha costituzionalmente garantita la possibilità di decidere in ordine alla formazione dei propri dipendenti, funzionari e dirigenti.

Assistiamo ad una sorta di ricentralizzazione, nelle mani di un ministro, di poteri che, nel corso della precedente legislatura, erano stati affidati all'autonomia politica degli enti preposti. Su questo tema, pertanto, viene sempre più abbandonata una visione di alta politica, a favore di una politica fatta di piccole cose, di piccoli controlli e di piccoli poteri che, assommati, attribuiscono un grande potere al ministro, ma non garantiscono una vera progettazione per quanto riguarda la politica per la pubblica amministrazione nel nostro paese.

L'ultimo articolo del quale voglio brevemente trattare è quello relativo alla mobilità. Con l'articolo 4 non fate altro che irrigidire le procedure di mobilità e rendere difficile una cosa che, invece, andava semplificata. Avete voluto rilegificare materie che, oramai, appartenevano alla contrattazione. Perché lo avete fatto? Questo collegato è il paradigma del modo in cui questo Governo concepisce la politica per la pubblica amministrazione. Se guardate nel loro insieme, l'impressione è che le misure elaborate dal Governo costituiscano una congerie piuttosto disorganica, tanto confusa ed eterogenea da legittimare l'idea che si tratti del frutto di scelte contingenti ed estemporanee piuttosto

sto che del risultato di un disegno complessivo: più che esprimere un'idea sbagliata dell'amministrazione, quelle misure appaiono il prodotto di una sostanziale mancanza di idee sulla pubblica amministrazione (anche se è innegabile l'esistenza di elementi di controriforma: quanto avete fatto per la dirigenza, per i ministeri e in sede di finanziaria ha sicuramente il significato di una controriforma).

Comunque, l'azione del Governo in materia di pubblica amministrazione si iscrive in un quadro di insofferenza verso qualsiasi tipo di potere, di regola o di vincolo. Anche le modifiche prodotte in questo campo costituiscono una cartina al tornasole della cultura di Governo di questa maggioranza. In nome della legittimazione che deriva dal suffragio elettorale — che, tecnicamente, la filosofia della politica chiama sovranismo elettorale premoderno (definizione che a taluno non piace) — il Governo di destra pretende di poter decidere su tutto, di prescindere dalle competenze tecniche e professionali (e la legge sulla dirigenza, che sostituisce alle competenze la fedeltà al ministro di turno, ne è la più limpida dimostrazione), di fare a meno dei controlli, di mettere a tacere e di rimuovere qualsiasi ostacolo al pieno dispiegarsi del comando politico di maggioranza.

L'amministrazione è luogo e strumento per l'attuazione della politica e delle politiche di un Governo, ma deve essere, anche e soprattutto, il luogo dell'imparzialità e quello in cui vengono resi i servizi alla collettività; perciò, secondo questa vostra concezione sovranistico-patronale, essa costituisce sicuramente un vincolo.

Ma proprio qui sta la discontinuità più netta fra la concezione dell'amministrazione del centrosinistra, che traspare dalle sue riforme, e l'ideologia molto confusa che sta alla base di quella controriforma della destra di cui questo collegato rappresenta un mirabile esempio (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, ci sono almeno tre ragioni per cui Rifondazione comunista voterà contro questo provvedimento. La prima ragione riguarda il suo carattere onnicomprensivo. È già stato sottolineato nel corso della discussione ed anche adesso dai colleghi: quando si affrontano questioni come l'istituzione dell'alto commissario per la corruzione ed altre questioni così rilevanti in campo sanitario, è evidente che un simile provvedimento non può essere esaminato a fondo, come meriterebbero questioni così rilevanti.

Vi è una seconda ragione che riguarda il merito. Relativamente ad ognuna di queste questioni abbiamo cercato di confrontarci, seppure il Governo sia stato sordo alle nostre ragioni e alle nostre proposte di modifica. In particolare, vorrei soffermarmi su due punti. Il primo punto è quello che abbiamo affrontato anche nella giornata di oggi e riguarda quella parte del provvedimento che va scardinare il servizio sanitario nazionale, comportando l'introduzione di interessi privati in modo pressante in questo settore e in quello della pubblicità per quanto riguarda il settore farmaceutico. Si favorisce l'introduzione degli interessi dei privati, che — come si sa — chiedono sempre un ritorno economico, in un terreno delicato come quello della ricerca, senza prevedere garanzie sui parametri che si dovranno utilizzare. Si pongono così, in fretta e furia, con un provvedimento di questo tipo, questioni delicatissime, che hanno diviso persino tutti gli schieramenti ad alto livello.

Come si sa, quando si affrontano questioni che hanno a che fare con la ricerca e, in particolare, con l'utilizzo delle biotecnologie, vi possono essere priorità diverse, che riguardano gli interessi privati, da una parte, e gli interessi collettivi, dall'altra. Allora, poiché la scienza non è neutra, una questione di questo tipo merita sempre un controllo ed una garanzia di democrazia da parte di coloro che dovrebbero sovrintendere all'utilizzo di queste ricerche. Dunque, pensiamo che l'unica sede, in cui questo controllo può

essere esercitato, sia sicuramente rappresentata dal settore pubblico. Con questa operazione voi determinate una situazione veramente a rischio e preoccupante.

Ma vi è un altro elemento, che io penso sia sfuggito anche ai colleghi del centro-sinistra (o comunque sia stato da loro sottovalutato), riguardante quell'emendamento, introdotto in fretta e furia dal Governo, sull'utilizzo delle nuove tecnologie e sull'informatizzazione nel campo della pubblica amministrazione. In base al senso comune (ma anche secondo noi, naturalmente), si suppone che l'uso di queste tecnologie possa migliorare la vita di tutti quanti, determinare un risparmio dei tempi e facilitarci anche in certe operazioni — quelle banali, quotidiane, burocratiche —, determinando un vantaggio per tutti quanti. Ma è stato provato ormai, nel corso di questi anni, che l'uso di queste tecnologie possa dare effetti diversi. È per questa ragione che anche nel nostro paese si è costituita un'*authority*, che, ogni volta che si assumono provvedimenti di questo tipo, verifica se essi siano in contrasto con la *privacy* dei cittadini. Ebbene, in questo provvedimento, tra le altre cose, si è introdotta una carta di identità elettronica, che comporterà sicuramente un affare notevole. Infatti, dal punto di vista della spesa, la cifra è interessante; ma l'uso di questa carta di identità elettronica non porterà assolutamente vantaggi per i cittadini, perché essa non è riconosciuta a livello europeo. Questo sarebbe poco; vi sarebbe certamente uno spreco di risorse pubbliche — cosa grave in sé —, ma potrebbe essere una cosa limitata rispetto ad un'altra preoccupazione che noi avvertiamo, cioè il fatto che questa carta d'identità elettronica venga istituita senza aver fissato i parametri relativi ai dati che vanno inseriti, le finalità dell'inserimento di questi dati e, soprattutto, l'uso che se ne fa.

Vede, Presidente, in questi giorni è accaduto un fatto: l'altro giorno a Barcellona era in corso una riunione dei Presidenti del Consiglio dell'Unione Europea e vi era una contestazione in corso, come sempre avviene in queste sedi internazionali; a Bar-

cellona hanno manifestato 500.000 persone e, anche lì, si sono verificati degli scontri di piazza ma, anche in assenza di scontri e, in situazioni tutte diverse e tutte tranquille, ogni occasione è stata buona perché ogni persona presente in quella sede per manifestare potesse essere registrata e schedata. La polizia, anche a Barcellona, come a Genova, è entrata in una scuola in cui dormivano dei ragazzi e li ha schedati senza alcuna ragione e poi, naturalmente, li ha rilasciati. Ha fatto questo nelle scuole e alle frontiere, alla frontiera franco-spagnola è stato impedito il passaggio di 150 pullman. In questo momento, mentre noi stiamo discutendo, al Parlamento europeo è riunita una commissione, cui partecipa il professor Rodotà, in qualità di garante per la protezione dei dati personali in Italia, proprio per chiedere conto, a livello europeo, dell'utilizzo che sarà fatto di questi dati, di questa schedatura di massa che viene fatta in ogni manifestazione internazionale; per sapere in mano a chi andrà a finire questa banca dati e che uso se ne farà.

Ormai da anni, accade che chi è stato ad una manifestazione a Seattle non possa partecipare ad una manifestazione a Genova e chi è stato a Genova non possa partecipare ad una manifestazione a Barcellona, anche in assenza di qualsiasi reato o incriminazione. Ho voluto sottolineare questo per lanciare un allarme che, lo ripeto, in questo momento è all'esame della competente commissione del Parlamento europeo, ma anche per chiedere a tutti un momento di riflessione sull'uso che si fa delle regole e della democrazia.

Ormai l'esperienza dovrebbe aver insegnato a tutti che non è importante chi detenga il potere nel momento in cui vengono sancite le regole ma è importante che quelle regole, a prescindere dall'utilizzo che ne fa chi detiene il potere in quel momento, siano condivise e salvaguardino la democrazia e le garanzie per tutte le cittadine ed i cittadini.

Con questo provvedimento, si affidano deleghe sulla sanità e sulla questione di cui ho appena parlato; dunque il Parlamento non avrà più alcuna possibilità di verificare cosa è stato fatto relativamente

alle decisioni assunte nel corso di queste votazioni. Allora la questione è ancora più grande e chiede un supplemento di riflessione a tutti quanti sull'uso o sull'abuso delle deleghe. Ritengo che tale questione, proprio perché di grande rilevanza, anche da sola, meriterebbe un voto contrario a questo provvedimento (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Oricchio. Ne ha facoltà.

**ANTONIO ORICCHIO.** Signor Presidente, nel preannunciare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, vorrei ricordare come il disegno di legge che stiamo per approvare, recante disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione, si ricolleggi, in effetti, agli atti Camera 1696 e 1534 che abbiamo già approvato e che concernevano disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze ed interazione tra pubblico e privato e la delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché degli enti pubblici. Voteremo a favore con convinzione perché entrambi questi ultimi due disegni di legge devono essere visti e letti contestualmente con quello che ci apprestiamo ad approvare e danno la prova di come questo Governo abbia tentato e stia tentando un processo di forte innovazione della macchina amministrativa del nostro paese.

Non sono d'accordo con alcuni dei colleghi che mi hanno preceduto quando hanno parlato di un tentativo di appropriazione della dirigenza amministrativa. Ritengo che questo non possa essere sostenuto, con una certa sicumera, da chi, nella precedente legislatura, faceva parte della maggioranza e si è distinto più per l'appropriazione di nomine, spesso sul finire della legislatura stessa, che per l'aver portato a termine un coerente, moderno ed efficiente modello di rinnovamento della pubblica amministrazione.

Vorrei ricordare le disposizioni più rilevanti presenti in questo disegno di legge, disposizioni che giustificano il preannunciato voto favorevole sul provvedimento: l'istituzione dell'alto commissario per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione ed alle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, la formazione e la mobilità del personale, la possibilità di utilizzazione degli idonei nei concorsi, la semplificazione della documentazione amministrativa, la promozione di progetti innovativi, con la partecipazione del nostro paese a progetti internazionali, nonché le misure a favore degli enti di ricerca, comprese quelle che tendono alla creazione di sinergie tra pubblico e privato. Mi sembra che questi siano tutti argomenti qualificanti, che, appunto, qualificano il presente disegno di legge, fortemente innovatore della nostra pubblica amministrazione.

Molte volte nel corso della discussione noi parlamentari della maggioranza siamo stati accusati di aver parlato poco; ritengo però che a volte si sbaglia soprattutto quando si parla troppo. A questo disegno di legge sono state mosse molte critiche: si è parlato dell'alto commissario per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione come di una figura non rispondente alle esigenze del nostro paese. Occorre allora ricordare come in altri periodi della nostra più recente storia si volesse istituire un'uguale figura. Forse si voleva istituire più che un alto commissario, un alto commissariato. Penso che questo Governo saprà dare al paese una *authority* efficiente.

Si è parlato poi della commissione per le adozioni internazionali, e si è dimenticato di dire che questo disegno di legge riesce a dare una collocazione giusta e definitiva a tale istituzione che, per effetto dei provvedimenti di fine legislatura, si trovava a non rientrare né nell'ambito degli organismi alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, né nell'ambito degli organismi alla dipendenza del Ministero degli affari sociali.

Ritengo quindi che tutte queste critiche siano profondamente ingiuste e che siano

stati commessi anche alcuni errori nell'approccio al disegno di legge; sono altresì convinto che questo provvedimento contribuisca ulteriormente al miglioramento ed all'ammodernamento dell'amministrazione italiana.

Vorrei solo ricordare come, a proposito della dipendenza della commissione per le adozioni internazionali, vi sia stato qualche deputato che ha ricordato, forse improvvidamente, il problema dell'agenzia della protezione civile. Evidentemente quando si parla troppo si possono segnare anche degli autogol, perché della protezione civile, mi riferisco alla precedente legislatura, è possibile ricordare solo la storia degli aiuti promessi e mai arrivati nei Balcani. Penso quindi che tali contestazioni siano prive di fondamento e che il disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare, se si vuole esaminare la materia con serenità e con spirito costruttivo, risponda all'esigenza di dare al paese un'amministrazione più moderna ed efficiente.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

**NUCCIO CARRARA.** Signor Presidente, intervengo solamente per annunciare che i deputati del gruppo di Alleanza nazionale esprimeranno un voto favorevole sul provvedimento. Chiedo poi l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna della mia dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** La Presidenza l'autorizza senz'altro.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.

**LUCIANO DUSSIN.** Signor Presidente, anch'io intervengo solamente per annunciare che i deputati del gruppo della Lega nord Padania esprimeranno un voto favorevole sul provvedimento. Chiedo inoltre l'autorizzazione alla pubblicazione in calce

al resoconto stenografico della seduta odierna della mia dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** La Presidenza l'autorizza senz'altro.

Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

**(Coordinamento – A.C. 2122-bis)**

**PRESIDENTE.** Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**(Votazione finale e approvazione – A.C. 2122-bis)**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2122-bis, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione:

« Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (*Testo risultante dallo stralcio, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del regolamento, degli articoli 15, 21 e 22 del disegno di legge n. 2122, comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002*) » (2122-bis):

Presenti .....	413
Votanti .....	411
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	206
Hanno votato sì .....	240
Hanno votato no ....	171.

*(La Camera approva – Vedi votazioni).*

**Seguito della discussione della proposta di legge: Fanfani e Castagnetti: Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (2026) e dell'abbinata proposta di legge: Lusetti (1986) (ore 18).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fanfani e Castagnetti: Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso; e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa del deputato Lusetti.

Ricordo che nella seduta dell'8 marzo 2002 si è conclusa la discussione sulle linee generali.

La ripartizione dei tempi riservati all'esame degli articoli sino alla votazione finale è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico della seduta del 1° marzo 2002*).

**(Esame degli articoli – A.C. 2026)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2026, assunta come testo base, nel testo della Commissione.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A – A.C.2026 sezione 1*).

Avverto che la Commissione ha presentato l'ulteriore emendamento 3.1. Prendo atto che nessun gruppo insiste perché sia dato un termine per la presentazione dei subemendamenti.

**(Esame dell'articolo 1 – A.C. 2026).**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 2026 sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ITALICO PERLINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Lion 1.1 e 1.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lion 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	400
<i>Votanti</i> .....	397
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	199
<i>Hanno votato sì</i> .....	11
<i>Hanno votato no</i> ....	386).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lion 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	404
<i>Votanti</i> .....	403
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	202
<i>Hanno votato sì</i> .....	4
<i>Hanno votato no</i> ..	399).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	412
Votanti .....	408
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	205
Hanno votato sì .....	403
Hanno votato no ....	5).

**(Esame dell'articolo 2 – A.C. 2026).**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 2026 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ITALICO PERLINI, *Relatore*. La Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	415
Votanti .....	412
Astenuti .....	3
Maggioranza .....	207
Hanno votato sì .....	412).

L'emendamento Pisapia 2.1 risulta pertanto assorbito.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	413
Votanti .....	411
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	206
Hanno votato sì ...	411).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Garagnani non ha funzionato.

Chiedo al relatore di esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Lion 2.01.

ITALICO PERLINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lion 2.01.

PRESIDENTE. Il Governo ?

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Lion 2.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	413
Votanti .....	412
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	207
Hanno votato sì .....	27
Hanno votato no ..	385).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Garagnani non ha funzionato.

**(Esame dell'articolo 3 - A.C. 2026).**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 2026 sezione 4).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ITALICO PERLINI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sul suo emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo, esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.1 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	421
<i>Votanti</i> .....	417
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	209
<i>Hanno votato sì</i> .....	416
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Avverto che non si procederà alla votazione dell'articolo 3 essendo stato approvato l'emendamento 3.1 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo stesso.

**(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 2026)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

Onorevole Mazzoni, lei si lamenta sempre perché le levo la parola, ora gliela concedo!

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole del gruppo dell'UDC (CCD-CDU) e chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna della mia dichiarazione di voto (*Applausi dei deputati dei gruppi dell'UDC (CCD-CDU) e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mazzoni.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, vorrei intervenire per pochissimi secondi, poiché non ho preparato la relazione scritta

La proposta di legge al nostro esame ha il merito di porre la nostra attenzione su una questione molto sentita dall'opinione pubblica. Penso che la Commissione abbia svolto un discreto lavoro, che si esprime con soluzioni unitarie proposte dalla Commissione stessa e accettate dall'Assemblea.

Non abbiamo insistito soltanto su una risposta repressiva del grave fenomeno dei pirati della strada; abbiamo certo cercato di rimodulare la disciplina penalistica, perché essa andava sicuramente adeguata alla reiterazione dei fatti e alla gravità degli stessi, ma abbiamo cercato anche di rafforzare il regime sanzionatorio accessorio che riteniamo essere molto più incisivo e, francamente, più dissuasivo della sanzione penale classica.

Per queste ragioni il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.

RENZO LUSETTI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole

del gruppo della Margherita perché con questo provvedimento si inaspriscono le sanzioni contro l'omissione di soccorso stradale. Si tratta, come è noto, di un fenomeno gravissimo che diviene socialmente inaccettabile quando a non prestare soccorso è proprio colui che ha causato l'incidente. Fino ad oggi il sistema sanzionatorio è stato sostanzialmente inadeguato, ma da oggi in poi, da quando verrà approvato il provvedimento anche al Senato, chiunque provochi un incidente e si allontani o scappi senza prestare soccorso sarà punito con il carcere da uno a cinque anni. Tale pena sarà aumentata nel caso di lesioni o morte di una o più persone.

L'aspetto che riteniamo più qualificante è il fatto che si possa procedere all'arresto del pirata anche se non lo si colga in flagrante ed anche quando questi vada a costituirsi dopo tanto tempo. Credo si tratti di un problema anche etico, perché l'omissione di soccorso è un problema che riveste anche dimensioni etiche. Per questo motivo voteremo a favore di questo provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, intervengo come proponente solo per ringraziare la Commissione giustizia ed i gruppi politici che hanno collaborato nel modificare, nell'adattare alle esigenze politiche e nel ridisegnare in maniera unitaria un disegno di legge che, nella considerazione di tutti, ha rappresentato un passo avanti nella civiltà dei rapporti giuridici anche in materia di incidenti stradali. Esprimo, dunque, un ringraziamento dovuto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, mi sembra che con questo provvedimento diamo una risposta adeguata ed equi-

brata ad un problema reale, quello dell'omissione di soccorso, che spesso determina la morte anche di persone che potrebbero essere salvate. È un provvedimento che non ha assolutamente volontà repressiva, ma soprattutto volontà preventiva e di deterrenza.

Svolgerò un'ultima considerazione che ritengo molto importante: su questo provvedimento vi è stata unanimità in Commissione e, mi sembra, vi sarà anche in aula. Ciò dimostra che quando la maggioranza vuole realmente il confronto con l'opposizione si trovano soluzioni adeguate, condivise e condivisibili (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del gruppo della Lega nord Padania a questo provvedimento che ha trovato la volontà unanime di tutte le forze politiche presenti in Commissione di porre un argine al preoccupante e sempre più dilagante fenomeno dell'omissione di soccorso. Assistiamo, infatti, a molti episodi di tal genere sulle nostre strade. Questo era un provvedimento che ci richiedevano anche le associazioni delle vittime della strada perché molto spesso l'autore o il corresponsabile di un incidente con danni alle cose o alle persone, purtroppo, si dà alla fuga pur di non essere rintracciato. È chiaro che non solo con l'inasprimento delle sanzioni, ma soprattutto con la previsione del ritiro della patente, di questa sanzione amministrativa che dovrebbe avere una forte valenza deterrente, si può porre un freno ed arginare il fenomeno.

Auspichiamo anche una rapida revisione e modifica di altre norme del codice della strada ed un'efficace attività preventiva sempre più intensa sia in termini di educazione, sia in termini di controlli sulle nostre strade. Dovremmo intensificare i controlli delle forze di

polizia e sanzionare in modo più severo chi si pone alla guida in stato di ebbrezza o, comunque, in stati di alterazione mentale (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

**(Coordinamento – A.C. 2026)**

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**(Votazione finale e approvazione  
– A.C. 2026)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 2026, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

*(Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso) (2026):*

<i>(Presenti</i> .....	432
<i>Votanti</i> .....	431
<i>Astenuti</i> .....	1
<i>Maggioranza</i> .....	216
<i>Hanno votato sì ...</i>	431).

Dichiaro così assorbita la proposta di legge n. 1986.

**Si riprende la discussione del disegno di legge n. 2356 ed abbinate.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Ricordo che questa mattina sono state respinte le questioni pregiudiziali e sospensive presentate.

**(Discussione sulle linee generali  
– A.C. 2356)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la I Commissione, onorevole Saponara, ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELE SAPONARA, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i sedici articoli che compongono il testo approvato e trasmessoci dal Senato possono essere suddivisi in tre gruppi. Il primo (articoli da 1 a 5) ha per oggetto la composizione del CSM, il secondo (articoli da 6 a 13) il sistema elettorale, il terzo (articoli da 14 a 16) lo status dei componenti elettivi del CSM, le disposizioni attuative e di coordinamento e l'entrata in vigore del provvedimento.

Le novità più importanti apportate dal testo sono principalmente due: la riduzione della composizione del CSM e l'eliminazione del sistema delle liste elettorali dei candidati.

La maggior parte delle polemiche che hanno accompagnato il dibattito svoltosi al Senato sono state provocate proprio dal-

l'approvazione in Commissione di un emendamento della maggioranza, che ha ridotto da 30 a 21 i componenti del CSM, di cui 14 (non più 20) eletti dai magistrati ordinari e 7 (non più 10) dal Parlamento in seduta comune. È opportuno precisare immediatamente — come illustrerà più approfonditamente il relatore per la II Commissione — che la riduzione dei componenti del CSM non determina affatto carenza del funzionamento dell'organo, purché quest'ultimo svolga unicamente i compiti attribuiti ad esso dalla Costituzione.

A seguito della riduzione dei membri elettivi del CSM, si è ritenuto di ridurre anche la composizione della sezione disciplinare. Il numero dei membri effettivi della sezione disciplinare è ridotto da 9 a 6: i membri effettivi saranno il vicepresidente del CSM (membro di diritto); un membro laico (anziché due), cui sono conservate le funzioni di presidente in sostituzione del vicepresidente del CSM; un giudice di Cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; 3 magistrati di merito (anziché 5), di cui 2 saranno giudici presso uffici di merito e uno sarà un pubblico ministero. Il numero dei membri supplenti è ridotto da 6 a 4.

L'articolo 3 del disegno di legge approvato dal Senato aggiunge un articolo 4-*bis* alla legge n. 195 del 1958, con cui viene precluso ai membri della sezione disciplinare la partecipazione ai procedimenti per incompatibilità ambientale, nonché alle deliberazioni sui trasferimenti di sede dei magistrati per incompatibilità di funzioni, per incompatibilità di sede per parentela o affinità con professionisti o per parentela o affinità tra magistrati della stessa sede (articoli 16, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario). Si tratta di una norma che ha suscitato perplessità, poiché, di fatto, rischia di paralizzare il funzionamento del CSM, in quanto nel numero legale (10 togati più 5 laici) non potrebbero rientrare i componenti della sezione disciplinare (6 effettivi e 4 supplenti). Per tale ragione, in Commissione i relatori avevano presentato un emendamento diretto a sopprimere l'articolo 3 del testo in discussione, ma è

stato successivamente ritirato, al fine di superare le polemiche di natura regolamentare che l'opposizione aveva pretestuosamente sollevato circa l'ammissibilità di tale emendamento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FABIO MUSSI (ore 18,15)

MICHELE SAPONARA, *Relatore per la I Commissione*. Il successivo articolo 4 modifica, in conseguenza di quanto già disposto, l'articolo 5 della legge n. 195 del 1958 relativo al *quorum* per la validità delle deliberazioni prese dal Consiglio, le quali, per essere valide, devono essere adottate con la presenza di almeno 10 membri togati e 5 di nomina parlamentare.

L'articolo 5 del disegno di legge interviene in materia di deliberazioni della sezione disciplinare.

La nuova norma — oltre a sancire normativamente l'attuale prassi della validità delle delibere della sezione, in quanto adottate a maggioranza semplice dei voti — prevede, in caso di parità di voti, il prevalere della soluzione più favorevole al magistrato sottoposto al procedimento. Su proposta dell'opposizione, si è scelta questa soluzione, anziché quella di attribuire al presidente il voto decisivo per risolvere i casi di parità di voti.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 23 della legge n. 195 del 1958 relativo alle modalità dell'elezione dei membri togati del CSM. Come si è detto, tale articolo prevede che i 14 magistrati componenti del CSM siano eletti in tre distinti collegi unici nazionali. All'esigenza di assicurare una corrispondenza tra l'organo di autogoverno della magistratura e la composizione della magistratura stessa risponde la previsione che l'elezione dei magistrati avvenga: in un collegio unico nazionale per 2 magistrati con funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la stessa Corte; in un collegio unico nazionale per 3 magistrati che esercitino le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso

la DNA, o che siano destinati alla procura generale presso la Corte di cassazione; in un collegio unico nazionale, per 9 magistrati con funzioni di giudice presso gli uffici di merito o destinati alla Corte di cassazione. La corrispondenza che si vuole garantire non è tra correnti politiche e membri del CSM, bensì tra la composizione di tale organo e le funzioni che i magistrati esercitano. I magistrati sono suddivisi in giudici di legittimità, giudici di merito e giudici requirenti. A tale suddivisione corrisponde una suddivisione dei magistrati componenti elettivi proporzionata all'entità numerica di magistrati che svolgono le tre funzioni richiamate, evitando quella sovraesposizione di magistrati requirenti che ha finora caratterizzato la composizione del CSM. Rispetto al numero complessivo dei componenti elettivi del CSM è stata avanzata in Commissione l'ipotesi di un incremento di tre unità. L'opposizione ha dichiarato di non essere disposta ad aumentare il numero di tali componenti se non ripristinando la composizione originaria di trenta membri elettivi.

L'articolo 7 del provvedimento, sostituendo il vigente articolo 24 della citata legge n. 195 del 1958, prevede l'elettorato attivo di tutti i magistrati e degli uditori con funzioni (al momento della convocazione delle elezioni, termine *a quo* ora non stabilito). Va osservato come la disciplina attualmente in vigore (articolo 23 della legge n. 195 del 1958) escluda dal voto gli uditori con funzioni giudiziarie che non avessero preso possesso dell'ufficio di destinazione. Novità rilevante è che sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dall'esercizio delle funzioni. Le norme sulla ineleggibilità non presentano novità.

Gli articoli 8 e 9 del disegno di legge sostituiscono gli articoli 25 e 26 della legge n. 195 del 1958, ivi proponendo una nuova disciplina del meccanismo elettorale. Tali disposizioni, con la riduzione da 30 a 21 del numero dei componenti del Consiglio, costituiscono il tema centrale della riforma in esame. Come si è detto, viene introdotto il principio del voto separato per la magistratura giudicante e per quella

inquirente; i pubblici ministeri e i giudici di merito dovranno essere votati in collegi diversi; è prevista la facoltà di candidatura da parte di qualsiasi giudice, anche al di fuori di una lista (fermo restando un numero minimo di 25 magistrati presentatori). La finalità è quella di permettere la presentazione indipendentemente dal sostegno e dalla sponsorizzazione da parte di una determinata corrente organizzata della magistratura. Le nuove schede per l'elezione del Consiglio superiore saranno infatti in bianco e gli elettori dovranno scrivere il nome del candidato di proprio pugno.

I nuovi articoli 26 e 27 della legge n. 195 del 1958, introdotti dagli articoli 9 e 10 del disegno di legge, disciplinano le operazioni di voto, lo scrutinio e l'assegnazione dei seggi. Mentre sulle contestazioni sorte nel corso delle votazioni decidono a maggioranza i seggi elettorali distrettuali e l'ufficio elettorale presso la Cassazione, quelle sulla validità delle schede sono analogamente decise dalla commissione elettorale centrale presso il Consiglio superiore della magistratura.

Il successivo articolo 12 del disegno di legge ridisciplina le ipotesi di sostituzione di componenti togati del CSM con una nuova formulazione dell'attuale articolo 39 della legge n. 195 del 1958.

La norma ricalca anzitutto la disposizione vigente (adeguandola alla scomparsa delle liste contrapposte), stabilendo la sostituzione del membro cessato anticipatamente dalla carica con quello che lo segue per numero di preferenze nel collegio.

Una novità ulteriore è invece contenuta nel successivo periodo della norma che dispone, nell'impossibilità di sostituzione con il metodo indicato, l'obbligo di indire entro un mese elezioni suppletive (attualmente previste solo come ipotesi residuale, vedi l'articolo 39, comma 4, della legge n. 195 del 1958).

L'articolo 13 del provvedimento è norma di coordinamento con l'introduzione della nuova disciplina, poiché dispone le abrogazioni delle disposizioni incompatibili.

L'articolo 14 sostituisce il comma 2 dell'articolo 30 delle disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge n. 195 del 1958 (decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958) relativo al collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del CSM.

La norma introduce alcune limitazioni allo *status* giuridico e di servizio del magistrato membro cessato del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, è ora prevista l'impossibilità per tali magistrati di essere nominati a funzioni direttive o semidirettive, diverse da quelle già ricoperte prima che siano decorsi due anni dalla data di cessazione dall'incarico, e di essere nuovamente collocato fuori ruolo. Viene precisato che tale disciplina non si applica ai membri togati che abbiano fatto parte del CSM prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 15 prevede la futura adozione, con regolamento esecutivo, delle disposizioni attuative e di coordinamento della disciplina in esame. Viene, inoltre, disciplinata l'ipotesi di elezioni successive alla vigenza della riforma in esame, da tenersi prima della scadenza del termine di tre mesi (dallo scadere del precedente CSM), previsto dall'articolo 21 della legge n. 195 del 1958. In tal caso, quest'ultimo termine è prorogato di ulteriori 60 giorni.

L'articolo 16 è relativo all'entrata in vigore della legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore per la II Commissione, onorevole Tanzilli.

**FLAVIO TANZILLI, Relatore per la II Commissione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il dibattito in Commissione si è sviluppato principalmente sulle conseguenze derivanti dalla riduzione della componente elettiva del CSM e dalla sostituzione del sistema elettorale delle liste con quello delle candidature.

Specialmente dalla prima di tali questioni sono state dedotte dall'opposizione conseguenze addirittura apocalittiche per

le sorti del CSM, che in realtà sono del tutto infondate. È da dire che la maggior parte delle polemiche che ha caratterizzato l'esame in sede referente si è incentrata sulla riduzione da trenta a ventuno dei componenti elettivi del CSM, di cui quattordici (quindi, non più venti) eletti dai e tra i magistrati ordinari e sette (quindi, non più dieci) dal Parlamento in seduta comune.

Su tale tema si è svolto questa mattina, in occasione dell'esame delle questioni pregiudiziali, un approfondito dibattito dal quale è emersa in tutta evidenza l'infondatezza delle tesi secondo cui dalla riduzione dei componenti elettivi deriverebbe addirittura una paralisi del CSM. In realtà ciò che potrebbe rischiare di paralizzare tale organo è proprio una norma inserita nel testo a seguito dell'approvazione al Senato di un emendamento dell'opposizione sull'incompatibilità. Mi riferisco all'articolo 3 del testo in esame, che vieta ai componenti della sezione disciplinare di prendere parte ai procedimenti e alle deliberazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio dei magistrati. Tale incompatibilità, abbinata, da un lato, al numero sia dei componenti del CSM sia dei membri della sezione disciplinare e, dall'altro, alle prescrizioni sul numero legale, di fatto rischia di paralizzare il CSM stesso, in quanto, secondo un'interpretazione strettamente letterale, tutti i componenti della sezione disciplinare (sei titolari e quattro supplenti) non possono partecipare alle sedute inerenti ai trasferimenti, le quali, per essere valide, devono registrare la presenza di almeno dieci membri togati e cinque laici.

Per questi motivi, come accennava prima il collega Saponara, i relatori avevano presentato, nel corso dell'esame in sede referente, un emendamento diretto proprio a sopprimere l'articolo 3. Tale emendamento verrà ripresentato in Assemblea, essendo stato ritirato in Commissione al fine di evitare che le polemiche dell'opposizione di natura regolamentare finissero per occupare tutto il tempo che le Commissioni avevano ancora a disposizione per concludere l'esame del provve-

dimento. Si è ritenuto opportuno, infatti, utilizzare tale tempo non per questioni regolamentari, bensì approfondendo i problemi sostanziali inerenti al contenuto del testo trasmesso dal Senato, per valutare l'esigenza di apportarvi eventuali modifiche. Il testo, è bene ribadirlo, non è assolutamente blindato.

Ritornando alla questione centrale riguardante il numero dei componenti del CSM, noi non condividiamo la critica al testo per cui si considera la riduzione della composizione come una sorta di *vulnus* alla funzionalità e all'efficienza del CSM, che addirittura finirebbe per delegittimare la magistratura stessa. In realtà, l'obiettivo della riduzione della composizione è quello di assicurare più snellezza e più duttilità all'organo nell'esercizio delle funzioni attribuite dal legislatore costituente e specificate dalla legge. In sostanza, si vuole superare la pletoricità dell'organizzazione attuale del CSM. Secondo una facile, quanto errata, equazione tra numero dei magistrati e componenti del CSM, più volte richiamata dai colleghi dell'opposizione in Commissione, la circostanza che il numero dei magistrati sia progressivamente aumentato dal 1975 ad oggi (cioè, da quando il numero dei componenti elettivi è stato portato a 30) e quello dei componenti del CSM si debba ridurre, significherebbe necessariamente una perdita di funzionalità dell'organo di autogoverno della magistratura che, in sostanza, non sarebbe messo più in grado di svolgere le proprie funzioni dal legislatore. Se è vero che il numero dei magistrati è aumentato rispetto al 1975, è anche vero che la struttura organizzativa e il modo di lavorare dei membri del CSM sono profondamente mutati da allora. Ad esempio, non si può non tenere conto del fatto che dal 1975 ad oggi si sono registrate delle modifiche regolamentari che rendono sicuramente più razionale ed organizzato il lavoro del CSM. A ciò va aggiunto il progresso tecnologico, l'incremento di uomini e mezzi, dei quali si giovano i componenti del CSM, il cui lavoro è divenuto molto più agile e rapido rispetto a quello di qualche anno fa.

La maggior parte delle questioni relative alle carriere dei magistrati delle quali si occupa il CSM sono risolvibili con valutazioni rapide, se non automatiche, proprio grazie al progresso tecnologico, che consente di avere a disposizione, in tempo reale, tutta la giurisprudenza del Consiglio su ogni materia di sua competenza. Di certo, il problema della funzionalità si pone in termini reali, se si vuole trasformare — anzi mantenere — il CSM in una sorta di organo politico di rappresentanza della magistratura.

È questo il nodo che deve essere sciolto. A nostro parere, è errata l'equazione tra il numero di magistrati e quello di componenti del CSM, perché presuppone che quest'ultimo abbia natura di organo assembleare rappresentativo della magistratura. Questa lettura del CSM ha il proprio fondamento non nella Costituzione, ma in una prassi che è oramai andata a degenerare dell'esercizio delle funzioni del CSM, che contrasta con l'articolo 105 della Costituzione. Infatti, secondo tale disposizione, al CSM spetta il compito di effettuare assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Si tratta di compiti di natura amministrativa e non di carattere politico.

Nel caso dell'esame in sede referente più volte i colleghi dell'opposizione hanno affermato, anche richiamando i lavori preparatori dell'Assemblea costituente, che l'elenco dell'articolo 105 non è tassativo, consistendo in una sorta di dote minima che i costituenti hanno voluto garantire al CSM. Queste affermazioni possono essere anche condivise, ma solo in parte. La circostanza che l'elencazione non debba essere considerata tassativa non significa che il legislatore o, peggio, l'esecutivo, attraverso la normazione secondaria, siano liberi di aggiungervi qualsiasi altra competenza. L'elenco dell'articolo 105 non ha solamente una portata negativa, che impedisce al legislatore di sottrarre determinate competenze al CSM, ma ha anche una valenza positiva diretta a vincolare il legislatore nel momento in cui attribuisce a quest'organo nuove competenze. Queste